

Depositato in Data 10.06.2019

IL DIRIGENTE

Progetto di legge costituzionale

"ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SULLE CRISI BANCARIE"

Art.1


(Istituzione e compiti della Commissione)

1. In ottemperanza all'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 maggio 2019, è istituita, ai sensi dell'articolo 48 della legge 3 Agosto 2018 n°3 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale", una Commissione Consiliare d'Inchiesta allo scopo di individuare eventuali cause che hanno determinato la crisi del sistema finanziario sammarinese, individuando eventuali responsabilità politiche, gestionali, o amministrative rispetto all'attività degli istituti di credito coinvolti, con particolare attenzione ai deficit di vigilanza e di controllo nell'erogazione del credito. La Commissione di inchiesta avrà l'esplicita finalità di fornire una chiara analisi dei fatti intervenuti nel sistema, esplicitando eventuali responsabilità e definendo la base essenziale affinché il Consiglio Grande e Generale possa adottare i provvedimenti amministrativi e legislativi più opportuni.
2. I lavori della Commissione sono regolamentati dagli artt. 48,49, 50, 51 e 52 della legge 3/8/2018 n°3 e procedono in parallelo ed autonomamente con eventuali azioni dell'autorità giudiziaria sugli stessi fatti.
3. L'audizione dei testimoni avviene sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
4. La Commissione, prima del deposito della relazione conclusiva, deve ascoltare i soggetti che vengono citati nella relazione stessa.
5. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata la relazione conclusiva, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere, nel rispetto dei termini della procedura penale, al Giudice Inquirente di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione. E' esclusa la facoltà di ottenere copia degli atti medesimi.
6. Al fine della valutazione di fatti di rilevanza penale, la Commissione incarica le Forze di Polizia per i necessari approfondimenti. Le Forze di Polizia, laddove rilevino che detti fatti si configurino come illeciti penali, provvedono a inoltrare il relativo rapporto al Tribunale.
7. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell'autorità giudiziaria, degli organi di vigilanza e dell'AIF; non potrà avvalersi autonomamente della collaborazione giudiziaria internazionale.

Art.2

(Nomina e composizione)

1. La Commissione è composta secondo quanto definito dall'art. 48 della legge 3/8/2018 n° 3. Non possono far parte della Commissione:
 - a) i Consiglieri libero professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, o qualunque altro Consigliere, che abbiano intrattenuto rapporti professionali che possono configurare un conflitto di interessi;
 - b) i Consiglieri che sono o sono stati dopo il 1° gennaio 1999 dipendenti o componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale, oppure di società o di enti soggetti alla Legge 17 novembre 2005 n.165 (LISF);
 - c) i Consiglieri che, quali componenti del Congresso di Stato, siano stati chiamati a partecipare al Comitato per il Credito e Risparmio;

 (RF)
  (SSS)
  (U10)

d) i Consiglieri che, a titolo personale o quali soci, amministratori o sindaci di società, abbiano debiti classificati in sofferenza, incagliati, ristrutturati, scaduti o sconfinanti verso istituti di credito sammarinesi ovvero che abbiano contratto debiti non adempiuti verso la pubblica amministrazione.

**Art.3
(Presidente)**

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute, rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti istituzionali.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

**Art.4
(Specifiche)**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
2. La Commissione:
 - a) può riferire, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale in relazione all'avanzamento dei lavori, formulando indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti;
 - b) può invitare membri di Governo e/o Consiglieri a riferire circa determinati episodi o intendimenti;
 - c) ha potere di audizione nei confronti del Dirigente del Tribunale, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori, riferendone al Consiglio Grande e Generale con una dettagliata relazione, entro sei mesi dalla sua istituzione. Il termine di durata potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con apposita legge del Consiglio Grande e Generale.
4. La Commissione trasmette all'Autorità Giudiziaria gli atti ritenuti di rilevanza penale.

**Art.5
(Regime delle sedute)**

1. Le sedute della Commissione sono generalmente segrete, tuttavia possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.
2. Le sedute della Commissione si tengono in una sala del Palazzo Pubblico.
3. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1995 n.42 *e successive modifiche (REG. CONSIGLIERI)*
4. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto istruttorio.

**Art.6
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

V. G. (RF) *M. G. (SSD)*
M. (C10)